

§ 44.

Will jemand die Wahl von Bevollmächtigten *auf Grund einer Tatsache, die nicht in dem Verfahren gemäß § 12 geprüft worden ist*, anfechten, so finden darauf die Vorschriften über Beschwerden gegen Beschlüsse der Bevollmächtigten Anwendung. Die Beschwerdefrist beginnt mit dem Tage der Veröffentlichung des Wahlergebnisses.

Dasselbe Beschwerderecht hat auch der öffentliche Ankläger, wenn jemand für gewählt erklärt worden ist, der gemäß § 10 Absatz 2 des Kommunalgesetzes für die Landgemeinden oder § 11 Absatz 4 des Kommunalgesetzes für die Städte nicht wählbar gewesen ist.

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1931 in Kraft, ist aber bezüglich der Wahl von Bevollmächtigten und sonstigen kommunalen Vertrauensmännern und Beamten, deren Amt im Jahre 1931 beginnt, schon im Jahre 1930 dergestalt anzuwenden, daß die im § 3 erwähnten Wahl- und Zentralausschüsse vor dem 16. August bestimmt und die im § 4 erwähnten Verzeichnisse innerhalb derselben Frist von den betreffenden Registerführern an die Wahlausschüsse übersandt sowie die Wahllisten für jeden Wahlbezirk vor dem 10. September fertiggestellt und zur Prüfung von diesem Tage an bis zum 20. desselben Monats vorgelegt werden.»

8. Italien

I. Gesetzgebung¹⁾

1) Erweiterung der Aufgaben des Präfekten Estensione delle attribuzioni dei prefetti

Legge 3 aprile 1926, n. 660 (Gazzetta Ufficiale, 27 aprile 1926, n. 97)

Articolo 1. I prefetti provvedono ad assicurare, in conformità con le generali direttive del Governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, entro l'ambito delle rispettive provincie, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed invigilandone i servizi, salvo i rapporti con l'amministrazione della giustizia, della guerra, della marina, della aeronautica e delle ferrovie e con i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e per le Isole.

Nulla è innovato all'ordinamento attuale circa le funzioni dei prefetti in rapporto alle materie comprese nella competenza dell'amministrazione dell'interno.

¹⁾ Für frühere wichtige Gesetze des faschistischen Staates sei verwiesen auf Leibholz: Zu den Problemen des faschistischen Verfassungsrechts, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, Heft 11, Anhang.

Articolo 2. Ai fini dell'articolo precedente, il prefetto convoca in riunione collegiale — di regola — tutti i mesi e inoltre, ogni qualvolta egli creda, i seguenti funzionari, per avere notizie sull'andamento generale dei servizi a cui ciascuno soprintende, e per impartire opportune direttive:

- 1°) l'intendente di finanza;
- 2°) il provveditore agli studi, nelle provincie ove ha sede, e un funzionario o un capo di istituto da lui delegato nelle altre provincie;
- 3°) i subeconomi dei benefici vacanti;
- 4°) l'ingegnere capo del Genio civile;
- 5°) il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi;
- 6°) l'ispettore forestale;
- 7°) i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura;
- 8°) l'ingegnere capo del Regio corpo delle miniere;
- 9°) l'ispettore del lavoro;
- 10°) i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della provincia.

Allé riunioni collegiali possono essere chiamati a partecipare anche i procuratori del Re dei tribunali della provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza, e quanti altri capi di uffici che svolgano la loro attività nell'ambito della provincia, ritenga di volta in volta opportuno convocare.

Ai fini dell'articolo 1, il prefetto può invitare presso di sé i funzionari di cui sopra, anche separatamente.

Articolo 3. Egualmente, ai fini dell'articolo 1, e salvo sempre le eccezioni in detto articolo contemplate, il prefetto invigila — entro la circoscrizione della provincia — su tutto il personale delle varie Amministrazioni statali, fermo restando il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa lo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

2) Reform der Gemeindeverwaltung

a) Schaffung des Amtes des Podestà (Amtsbürgermeister) und der Gemeindegonsulta.

Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti.

Legge 4 febbraio 1926, n. 237 (Gazzetta Ufficiale, 18 febbraio 1926, n. 40)

Articolo 1. Nei Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'Amministrazione è affidata ad un Podestà, assistito, ove il Prefetto lo ritenga possibile, da una Consulta municipale.

Articolo 2. Il Podestà è nominato con decreto Reale.

Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato.